

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE ambiente ed energia		
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico		inquinamento@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

STINQ - PN/AIA/28-2

Accettazione delle garanzie finanziarie per l'esercizio del 1° e 2° lotto di ampliamento della discarica della Società GENERAL BETON TRIVENETA S.p.A., di cui al punto 5.4 dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Porcia (PN).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);

Visto che, ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, per le discariche di rifiuti si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 36/2003, fino all'emanazione delle relative Conclusioni sulle BAT;

Visto l'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

Vista la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare);

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005);

Visto il Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

Visto il Decreto del Presidente della regione 11 agosto 2005, n. 0266/Pres. (Regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto l'articolo 54, comma 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale n. 1922 dell'1 ottobre 2015 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del servizio competente n. 1282 del 2 luglio 2014, con il quale:

1) sono stati autorizzati l'aggiornamento e la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio di una discarica di cui al punto 5.4 dell'allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Porcia (PN), località Croce Vial, rilasciata a favore della Società GENERAL BETON TRIVENETA S.p.A. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di Cordignano (TV), via Raffaello Sanzio, 26, identificata dal codice fiscale 00198080269;

2) sono stati sostituiti il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1648 del 10 luglio 2013 (rinnovo AIA) e il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2106 del 9 settembre 2013 (rettifica AIA);

Visto il decreto del Direttore del servizio competente n. 2476 del 30 dicembre 2015, con il quale è stata aggiornata e rettificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 1282/2014;

Visto il decreto del Direttore del servizio competente n. 328 del 2 marzo 2016, con il quale è stata accettata la garanzia finanziaria per la somma di euro 1.052.610,00 (unmilione cinquantaduemilaseicentodieci,00), avente validità fino al 2 luglio 2026, prestata dalla Società General Beton Triveneta S.p.A. con la Polizza fidejussoria n. 1680.00.27.2799687532 del 12 febbraio 2016, rilasciata dalla SACE BT S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza Poli, 42, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia

degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 1° lotto di ampliamento della discarica sita nel Comune di Porcia (PN), località Croce Vial;

Visto il decreto del Direttore del servizio competente n. 2534 del 25 agosto 2017, con il quale è stata aggiornata e rettificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 1282/2014, come aggiornata e rettificata con il decreto n. 2476/2015;

Visto il decreto del Direttore del servizio competente n. 4961 del 20 dicembre 2018, con il quale è stata accettata la garanzia finanziaria del valore di euro 1.277.820,00 (unmilione duecentosettantasettemilaottocentoventi,00), prestata dalla Società General Beton Triveneta S.p.A., con l'Appendice n. 1 alla Polizza fidejussoria n. 1680.00.27.2799687532 del 12 febbraio 2016, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, al fine di adempiere agli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 2° lotto di ampliamento della discarica sita nel Comune di Porcia (PN), località Croce Vial. La garanzia finanziaria di cui alla polizza fidejussoria, così come incrementata, fino alla somma di euro 2.330.430,00, con l'appendice n. 1 alla stessa, salvaguarda gli obblighi derivanti dalla gestione del 1° e del 2° lotto di ampliamento della discarica;

Visto il decreto del Direttore del servizio competente n. 2213 del 22 maggio 2019, con il quale:

1) è stata autorizzata la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del servizio competente n. 1282 del 2 luglio 2014, come aggiornata e rettificata con i decreti del Direttore del servizio competente n. 2476 del 30 dicembre 2015 e n. 2534 del 25 agosto 2017, rilasciata a favore della Società GENERAL BETON TRIVENETA S.p.A. con sede legale nel Comune di Cordignano (TV), via Raffaello Sanzio, 26, identificata dal codice fiscale 00198080269, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 5.4, dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Porcia (PN), località Croce Vial (I° lotto, II° lotto e III° lotto di ampliamento discarica).

2) sono stati sostituiti i decreti del Direttore del servizio competente n. 1282 del 2 luglio 2014, n. 2476 del 30 dicembre 2015 e n. 2534 del 25 agosto 2017.

Vista la Polizza fidejussoria n. 1680.00.27.2799687532 del 12 febbraio 2016, rilasciata dalla SACE BT S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza Poli, 42, con la quale la Società General Beton Triveneta S.p.A. ha prestato, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 1° lotto di ampliamento della discarica sita nel Comune di Porcia (PN), località Croce Vial, una garanzia finanziaria del valore di euro 1.052.610,00 (unmilione cinquantaduemilaseicentodieci,00), avente validità fino al 2 luglio 2026;

Vista l'Appendice n. 1 del 5 novembre 2018 che forma parte integrante della Polizza fidejussoria n. 1680.00.27.2799687532, con la quale, ai fini dell'adempimento agli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 2° lotto di ampliamento della discarica, la garanzia finanziaria prestata con la polizza stessa è incrementata di euro 1.277.820,00 e pertanto fino alla somma massima assicurata di euro 2.330.430,00;

Atteso che a seguito della modifica non sostanziale di cui al decreto n. 2213/2019, il volume lordo dei lotti di ampliamento della discarica stessa, passa da 89.890 mc a 92.285 mc per il I° lotto, da 141.980 mc a 145.147 mc per il II° lotto e da 114.680 mc a 109.118 mc per il III° lotto;

Considerato che la variazione del volume lordo dei lotti di ampliamento sopra menzionato comporta l'adeguamento del valore della garanzia finanziaria prestata per l'attivazione e la gestione operativa dei lotti stessi, come indicato nella seguente tabella:

Lotti di ampliamento	Volume		Superficie finale di ricopertura	Importo garanzia	
	Parziale	Cumulato		Parziale	Cumulato
Primo	92.285 mc	92.285 mc	40.600 mq	€ 1.074.165	€ 1.074.165
Secondo	145.147 mc	237.432 mc		€ 1.306.323	€ 2.380.488
Terzo	109.118 mc	346.550 mc		€ 982.062	€ 3.362.550,00

Considerato inoltre che all'articolo 3 del decreto 2213/2019 è stato prescritto al Gestore:

1) di adeguare, **entro 60** (sessanta) giorni dalla data del decreto n. 2213/2019, il valore della garanzia finanziaria prestata con la Polizza fidejussoria n. 1680.00.27.2799687532 del 12 febbraio 2016, rilasciata a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 1° lotto di ampliamento della discarica sita nel Comune di Porcia (PN), fino alla somma di euro **1.074.165,00** (unmilionesettantaquattromilacentosessantacinque/00).

2) di adeguare, **entro 60** (sessanta) giorni dalla data del decreto n. 2213/2019, il valore della garanzia finanziaria prestata con l'Appendice n. 1 del 5 novembre 2018 che forma parte integrante della Polizza fidejussoria n. 1680.00.27.2799687532 del 12 febbraio 2016, rilasciata a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 2° lotto di ampliamento della discarica sita nel Comune di Porcia (PN), fino alla somma di euro **1.306.323,00** (unmilionetrecentoseimilatrecentoventitre/00), incrementando, pertanto, la garanzia stessa, fino alla somma massima assicurata di euro **2.380.488,00** (duemilionitrecentoottantamilaquattrocentoottantotto/00).

Vista l'Appendice n. 2 del 17 giugno 2019 che forma parte integrante della Polizza fidejussoria n. 1680.00.27.2799687532 del 12 febbraio 2016, con la quale è stato disposto:

1) che a seguito del decreto n. 2213/2019 la garanzia finanziaria prestata con la Polizza stessa è aumentata dell'importo di euro 50.058,00 (cinquantamilacinquantotto,00);

2) che il valore della garanzia finanziaria prestata per gli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 1° lotto di ampliamento della discarica ammonta ad euro 1.074.165,00;

3) che il valore della garanzia finanziaria prestata per gli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 2° lotto di ampliamento della discarica ammonta ad euro 1.306.323,00;

4) che la somma massima assicurata dalla Polizza, a far data dal 22 maggio 2019, deve intendersi di euro 2.380.488,00 (duemilionitrecentoottantamilaquattrocentoottantotto/00);

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all'accettazione della garanzia finanziaria prestata dalla Società General Beton Triveneta S.p.A. a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in quanto conforme alle disposizioni del decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 266/Pres.;

DECRETA

1. E' accettata la garanzia finanziaria per la somma di euro 1.074.165,00 (unmilionesettantaquattromilacentosessantacinque,00), avente validità fino al 2 luglio 2026, prestata dalla Società General Beton Triveneta S.p.A. con sede legale nel Comune di Cordignano (TV), via Raffaello Sanzio, 26, con la Polizza fidejussoria n. 1680.00.27.2799687532 del 12 febbraio 2016 e relativa Appendice n. 2 alla stessa, rilasciate dalla SACE BT S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza Poli, 42, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia

degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 1° lotto di ampliamento della discarica sita nel Comune di Porcia (PN), località Croce Vial.

2. E' accettata la garanzia finanziaria del valore di euro 1.306.323,00 (unmilione trecento sessantatremilaquattrocentoventitre,00), prestata dalla Società General Beton Triveneta S.p.A., con le Appendici n. 1 e n. 2 alla Polizza fidejussoria n. 1680.00.27.2799687532 del 12 febbraio 2016, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, al fine di adempiere agli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 2° lotto di ampliamento della discarica sita nel Comune di Porcia (PN). La garanzia finanziaria di cui alla polizza fidejussoria, così come incrementata, fino alla somma di euro 2.380.488,00, (duemilione trecento ottantamilaquattrocento ottantotto) con le Appendici n. 1 e n. 2 alla stessa, salvaguarda gli obblighi derivanti dalla gestione del 1° e del 2° lotto di ampliamento della discarica.

Art. 1 – Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui ai decreti n. 1282/2014, n. 2476/2015, n. 2534/2017 e n. 2213/2019.

2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società General Beton Triveneta S.p.A., al Comune di Porcia, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente e SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", al Consorzio di Bonifica Cellina Meduna e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Carducci, 6.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

ambd2

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE ambiente ed energia		
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico		inquinamento@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Ö&^d Á »ÁGFHDE ÓÁ^|ÁGEÍ DEJ STINQ - PN/AIA/28-2

Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio, da parte della Società GENERAL BETON TRIVENETA S.p.A., dell'attività di cui al punto 5.4, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Porcia (PN).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);

Visto che, ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, per le discariche di rifiuti si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 36/2003, fino all'emanazione delle relative Conclusioni sulle BAT;

Visto l'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

Vista la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare);

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005);

Visto il Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

Visto il Decreto del Presidente della regione 11 agosto 2005, n. 0266/Pres. (Regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto l'articolo 54, comma 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale n. 1922 dell'1 ottobre 2015 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del servizio competente n. 1282 del 2 luglio 2014, con il quale:

1) sono stati autorizzati l'aggiornamento e la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio di una discarica di cui al punto 5.4 dell'allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Porcia (PN), località Croce Vial, rilasciata a favore della Società GENERAL BETON TRIVENETA S.p.A. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di Cordignano (TV), via Raffaello Sanzio, 26, identificata dal codice fiscale 00198080269;

2) sono stati sostituiti il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1648 del 10 luglio 2013 (rinnovo AIA) e il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2106 del 9 settembre 2013 (rettifica AIA);

Visto il decreto del Direttore del servizio competente n. 2476 del 30 dicembre 2015, con il quale è stata aggiornata e rettificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 1282/2014;

Visto il decreto del Direttore del servizio competente n. 328 del 2 marzo 2016, con il quale è stata accettata la garanzia finanziaria per la somma di euro 1.052.610,00 (unmilione cinquantaduemilaseicentodieci,00), avente validità fino al 2 luglio 2026, prestata dalla Società General Beton Triveneta S.p.A. con la Polizza fidejussoria n. 1680.00.27.2799687532 del 12 febbraio 2016, rilasciata dalla SACE BT S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza Poli, 42, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia

degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 1° lotto di ampliamento della discarica sita nel Comune di Porcia (PN), località Croce Vial;

Visto il decreto del Direttore del servizio competente n. 2534 del 25 agosto 2017, con il quale è stata aggiornata e rettificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 1282/2014, come aggiornata e rettificata con il decreto n. 2476/2015;

Visto il decreto del Direttore del servizio competente n. 4961 del 20 dicembre 2018, con il quale è stata accettata la garanzia finanziaria del valore di euro 1.277.820,00 (unmilione duecentosettantasettemilaottocentoventi,00), prestata dalla Società General Beton Triveneta S.p.A., con l'Appendice n. 1 alla Polizza fidejussoria n. 1680.00.27.2799687532 del 12 febbraio 2016, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, al fine di adempiere agli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 2° lotto di ampliamento della discarica sita nel Comune di Porcia (PN), località Croce Vial. La garanzia finanziaria di cui alla polizza fidejussoria, così come incrementata, fino alla somma di euro 2.330.430,00, con l'appendice n. 1 alla stessa, salvaguarda gli obblighi derivanti dalla gestione del 1° e del 2° lotto di ampliamento della discarica;

Viste la nota del 16 novembre 2018, acquisita dal Servizio competente il 20 novembre 2018 con protocollo n. 56350 e la nota del 19 novembre 2018, acquisita dal Servizio competente il 21 novembre 2018 con protocollo n. 56555, trasmesse a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), con le quali la Società GENERAL BETON TRIVENETA S.p.A. con sede legale nel Comune di Cordignano (TV), via Raffaello Sanzio, 26, identificata dal codice fiscale 00198080269 (di seguito indicata come Gestore), ha inviato l'istanza del 15 novembre 2011, per il rilascio, ai sensi dell'articolo 29-ter, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, della **modifica sostanziale** dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativa all'esercizio dell'attività di cui al punto 5.4, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione (discarica) sita nel Comune di Porcia (PN), località Croce Vial (I° lotto, II° lotto e III° lotto di ampliamento);

Preso atto che la modifica sostanziale consiste:

- 1) nell'adeguamento della capacità ricettiva annua, portando i quantitativi di rifiuti conferibili presso la discarica per rifiuti non pericolosi a 50.000 mc/anno e, per la discarica per rifiuti inerti, a 15.000 mc/anno;
- 2) nello spostamento del recapito finale dello scarico S1 in una posizione situata più a Sud della discarica, a valle dei prelievi ad uso irriguo esistenti in corrispondenza dei Comizi n. 13 e 15 insistenti nell'intorno del sito di discarica. La nuova posizione del punto di recapito finale, scelta di concerto con il Consorzio di Bonifica, è stata individuata in corrispondenza del pozzetto di immissione delle acque irrigue nel canale di gronda che raccoglie le acque delle canalette e le colletta al Brentella, senza che nel tratto di collegamento vi siano prelievi ad uso irriguo;

Considerato che il Gestore all'interno dell'installazione esercita le seguenti attività accessorie tecnicamente connesse all'attività IPPC principale:

- 1) discarica per rifiuti inerti di cui alla Tabella 1 del D.M. 27 settembre 2010;
- 2) attività di recupero R5 finalizzata all'ottenimento di materiali utilizzabili per la ricopertura giornaliera dei rifiuti non pericolosi;

Visto il decreto del Vice Direttore Centrale della Direzione Centrale Ambiente ed Energia n. 3265 del 10 settembre 2018, con il quale è stato disposto che il progetto riguardante l'aumento dei quantitativi conferibili presso la discarica per rifiuti non pericolosi e per rifiuti inerti sita nel Comune di Porcia, località Croce Vial, presentato dalla Società Generale Beton Triveneta S.p.A.,

non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla legge regionale 43/1990 e al decreto legislativo 152/2006;

Vista la nota del 27 novembre 2018, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 57799, con la quale il Gestore ha perfezionato la richiesta di modifica sostanziale facendo delle precisazioni a parziale rettifica di quanto indicato nella documentazione inviata con le citate note del 16 novembre 2018 e del 19 novembre 2018;

Vista la nota prot. n. 59409 del 5 dicembre 2018, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006;

1) ha inviato ai fini istruttori, al Comune di Porcia, ad ARPA FVG, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", al Consorzio di Bonifica Cellina Meduna e al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia, la domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e la relativa documentazione tecnica;

Atteso che ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 7 dicembre 2018, il Servizio competente ha pubblicato nel sito web della Regione l'annuncio recante l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del Gestore, nonché gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

Rilevato che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio;

Vista la nota prot. n. 62238 del 20 dicembre 2018, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha convocato, per il giorno 29 gennaio 2019, la prima seduta della Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

2) ha inviato ai fini istruttori, al Servizio Autorizzazioni Uniche Ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, la domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e la relativa documentazione tecnica;

Visto il verbale della prima seduta della Conferenza di servizi del 29 gennaio 2019, dal quale risulta che:

1) il rappresentante della Regione ha dato lettura:

a) della nota prot. n. 5796 del 24 gennaio 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 25 gennaio 2019 con protocollo n. 3784, con la quale l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", ha comunicato di non rilevare, dal lato igienico – sanitario, osservazioni in merito alla modifica sostanziale dell'AIA relativa alla discarica sita in Comune di Porcia (PN);

b) della nota prot. n. 2900 /P /GEN/ PRA_AUT del 25 gennaio 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 3953, con la quale ARPA FVG ha chiesto integrazioni, proposto delle prescrizioni e formulato delle osservazioni;

c) della nota prot. n. 2120 del 16 gennaio 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio autorizzazioni uniche e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia ha chiesto che vengano forniti dei chiarimenti;

d) della nota prot. n. 599 del 25 gennaio 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 3874, con la quale il Consorzio di Bonifica

Cellina Meduna ha inviato il proprio parere favorevole prot. n. 8484 del 30 ottobre 2018 alla modifica del punto di scarico delle acque originate dall'installazione;

e) della nota datata 29 gennaio 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 4375, con la quale il Comune di Porcia ha inviato, per quanto di competenza ai soli fini urbanistici ed edilizi, il proprio parere favorevole prot. n. 1913 del 28 gennaio 2019, alla modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale;

2) la Conferenza di servizi ha ritenuto di aggiornare i propri lavori in attesa della documentazione integrativa che il Gestore dovrà trasmettere entro 30 giorni dal ricevimento del verbale della Conferenza stessa;

Vista la nota prot. n. 5219 del 31 gennaio 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Gestore, al Comune di Porcia, ad ARPA FVG, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", al Consorzio di Bonifica Cellina Meduna, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia, copia del Verbale della Conferenza di servizi del 29 gennaio 2019 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

2) ha chiesto al Gestore di inviare alla Regione, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, le integrazioni di cui alla note di PEC di ARPA FVG e del Servizio autorizzazioni uniche e disciplina degli scarichi;

3) ha chiesto al Consorzio di Bonifica Cellina Meduna di dare riscontro ai quesiti posti dal Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi nella nota di PEC del 16 gennaio 2019, riguardanti la modifica del punto di scarico S1;

Vista la nota del 13 febbraio 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 7479, con la quale il Gestore ha inviato la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi del 29 gennaio 2019;

Vista la nota prot. n. 11772 del 7 marzo 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Comune di Porcia, ad ARPA FVG, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", al Consorzio di Bonifica Cellina Meduna, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia, copia della documentazione integrativa fornita dal Gestore con la citata nota datata 13 febbraio 2019;

2) ha convocato, per il giorno 28 marzo 2019, la seconda seduta della Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista la nota prot. n. 14842 del 25 marzo 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha comunicato al Gestore, al Comune di Porcia, ad ARPA FVG, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", al Consorzio di Bonifica Cellina Meduna, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia, il rinvio, al 4 aprile 2019, della seconda seduta della Conferenza di servizi per la richiesta di modifica sostanziale presentata dal Gestore;

Visto il verbale della seconda seduta della Conferenza di servizi del 4 aprile 2019, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante della Regione ha dato lettura:

a) della nota prot. n. 2038 del 18 marzo 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 13694, con la quale il Consorzio di Bonifica Cellina Meduna ha dato riscontro alla richiesta di chiarimenti posta dal Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi nella nota di PEC del 16 gennaio 2019, riguardanti la modifica del punto di scarico S1;

b) della nota prot. n. 14106 del 20 marzo 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio autorizzazioni uniche e disciplina degli scarichi ha formulato le proprie osservazioni;

c) della nota prot. n. 11233 /P /GEN/ PRA_AUT del 3 aprile 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 4 aprile 2019 con protocollo n. 17319, con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni;

d) della nota prot. n. 7253 del 3 aprile 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 17180, con la quale il Comune di Porcia ha inviato, per quanto di competenza ai soli fini urbanistici ed edilizi, il proprio parere favorevole prot. n. 6479 del 26 marzo 2019, alla modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale che conferma quello già espresso in data 28 gennaio 2019 ;

2) il rappresentante della Regione ha dato lettura della relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente sulla base delle indicazioni e dei pareri forniti dagli Enti;

3) la Conferenza di servizi, dopo approfondita discussione, ha integrato e modificato la relazione istruttoria, sulla base delle osservazioni degli intervenuti e dei pareri trasmessi;

4) la Conferenza di servizi ha approvato e sottoscritto la relazione istruttoria che viene allegata al verbale della Conferenza stessa;

5) la Conferenza di servizi ha approvato la modifica sostanziale dell'impianto;

Vista la nota prot. n. 17954 dell'8 aprile 2019, con la quale il Servizio competente ha trasmesso, a mezzo PEC, alla Società General Beton Triveneta S.p.A., al Comune di Porcia, ad ARPA FVG, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", al Consorzio di Bonifica Cellina Meduna, al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia, copia del Verbale della Conferenza di servizi del 4 aprile 2019 e dell'approvata relazione istruttoria;

Visto il certificato n. IT265539 del 27 gennaio 2016, di conformità ai requisiti di UNI EN ISO 14001: 2015 (ISO 14001:2015), avente validità fino al 26 gennaio 2022, emesso dalla Società Bureau Veritas Italia S.p.A. con sede legale in Milano, Viale Monza, 347, a favore della Società GENERAL BETON TRIVENETA S.p.A. per l'attività di "Gestione discarica Porcia, per rifiuti inerti e non pericolosi, autorizzata per rifiuti pericolosi-amianto", svolta presso il sito operativo di Porcia (PN), località Croce Vial;

Vista la Polizza fidejussoria n. 1680.00.27.2799687532 del 12 febbraio 2016, rilasciata dalla SACE BT S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza Poli, 42, con la quale la Società General Beton Triveneta S.p.A. ha prestato, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 1° lotto di ampliamento della discarica sita nel Comune di Porcia (PN), località Croce Vial, una garanzia finanziaria del valore di euro 1.052.610,00 (unmilione cinquantaduemilaseicentodieci,00), avente validità fino al 2 luglio 2026;

Vista l'Appendice n. 1 del 5 novembre 2018 che forma parte integrante della Polizza fidejussoria n. 1680.00.27.2799687532, con la quale, ai fini dell'adempimento agli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 2° lotto di ampliamento della discarica, la garanzia finanziaria prestata con la polizza stessa è incrementata di euro 1.277.820,00 e pertanto fino

alla somma massima assicurata di euro 2.330.430,00;

Atteso che a seguito della modifica non sostanziale comunicata con nota del 3 aprile 2015, acquisita al protocollo regionale n. 9083 del 3 aprile 2015, il volume lordo dei lotti di ampliamento della discarica stessa, è variato da 89.890 mc a 92.285 mc per il I° lotto, da 141.980 mc a 145.147 mc per il II° lotto e da 114.680 mc a 109.118 mc per il III° lotto;

Considerato che la variazione del volume lordo dei lotti di ampliamento sopra menzionato comporta l'adeguamento del valore della garanzia finanziaria prestata per l'attivazione e la gestione operativa dei lotti stessi, come indicato nella seguente tabella:

Lotti di ampliamento	Volume		Superficie finale di ricopertura	Importo garanzia	
	Parziale	Cumulato		Parziale	Cumulato
Primo	92.285 mc	92.285 mc	40.600 mq	€ 1.074.165	€ 1.074.165
Secondo	145.147 mc	237.432 mc		€ 1.306.323	€ 2.380.488
Terzo	109.118 mc	346.550 mc		€ 982.062	€ 3.362.550,00

Considerato che ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo 152/2006, nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, risulti certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, il riesame con valenza di rinnovo è effettuato ogni 12 (dodici) anni, comunque, entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del servizio competente n. 1282 del 2 luglio 2014, come aggiornata e rettificata con i decreti del Direttore del servizio competente n. 2476 del 30 dicembre 2015 e n. 2534 del 25 agosto 2017;

DECRETA

1. E' autorizzata la **modifica sostanziale** dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del servizio competente n. 1282 del 2 luglio 2014, come aggiornata e rettificata con i decreti del Direttore del servizio competente n. 2476 del 30 dicembre 2015 e n. 2534 del 25 agosto 2017, rilasciata a favore della Società GENERAL BETON TRIVENETA S.p.A. con sede legale nel Comune di Cordignano (TV), via Raffaello Sanzio, 26, identificata dal codice fiscale 00198080269, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 5.4, dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Porcia (PN), località Croce Vial (I° lotto, II° lotto e III° lotto di ampliamento discarica).

Oltre alle condizioni di cui agli Allegati A e B, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, il Gestore, per l'esercizio dell'installazione, deve attenersi a quanto indicato negli articoli seguenti.

2. Il presente decreto ed i suoi Allegati sostituiscono, a tutti gli effetti, i decreti del Direttore del servizio competente n. 1282 del 2 luglio 2014, n. 2476 del 30 dicembre 2015 e n. 2534 del 25 agosto 2017.

Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio

1. L'esercizio dell'installazione avviene nel rispetto:
 - a) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'allegato A al presente decreto;
 - b) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato B al presente decreto;
 - c) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.

Art. 2 – Altre prescrizioni

1. Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.
2. **Almeno 10 giorni prima** di dare attuazione a quanto previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, il Gestore effettua la comunicazione prevista dell'articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente e ad ARPA FVG. Il mancato invio della succitata comunicazione al Servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 8, comma 2.
3. Il Gestore in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:
 - a) trasmette tempestivamente al Servizio competente, al Comune di Porcia, ad ARPA FVG, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" e al Consorzio di Bonifica Cellina Meduna, il rinnovo della certificazione ISO 14001:2015;
 - b) comunica entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della certificazione ISO 14001:2015 al Servizio competente, al Comune di Porcia, ad ARPA FVG, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" e al Consorzio di Bonifica Cellina Meduna, il mancato rinnovo della stessa;
 - c) trasmette entro 30 giorni al Servizio competente, al Comune di Porcia, ad ARPA FVG, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" e al Consorzio di Bonifica Cellina Meduna, la documentazione relativa alla eventuale sospensione o revoca della certificazione stessa.

Art. 3 - Garanzie finanziarie

1. Il Gestore, **entro 60** (sessanta) giorni dalla data del presente decreto, **adegua** il valore della garanzia finanziaria prestata con la Polizza fidejussoria n. 1680.00.27.2799687532 del 12 febbraio 2016, rilasciata dalla SACE BT S.p.A., a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 1° lotto di ampliamento della discarica sita nel Comune di Porcia (PN), località Croce Vial, fino alla somma di euro **1.074.165,00** (unmilionesettantaquattromilacentosessantacinque/00).
2. Il Gestore, **entro 60** (sessanta) giorni dalla data del presente decreto, **adegua** il valore della garanzia finanziaria prestata con l'Appendice n. 1 del 5 novembre 2018 che forma parte integrante della Polizza fidejussoria n. 1680.00.27.2799687532 del 12 febbraio 2016, rilasciata a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 2° lotto di ampliamento della discarica sita nel Comune di Porcia (PN), fino alla somma di euro **1.306.323,00** (unmilione trecento seimila trecento ventitre/00), incrementando, pertanto, la garanzia stessa, fino alla somma massima assicurata di euro **2.380.488,00** (duemilione trecento ottanta mila quattrocento ottantotto/00).

Art. 4 – Autorizzazioni sostituite

1. L'autorizzazione di cui al presente decreto sostituisce, a tutti gli effetti l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 208 del decreto legislativo 152/2006).

Art. 5 – Rinnovo e riesame

1. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale, **riferita all'intera installazione**, è fissata in **12 (dodici)** anni dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

2. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verificano le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

Art. 6 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali

1. Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 7 – Monitoraggio, vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:

a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;

c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.

2. Nel rispetto dei parametri di cui al Piano di monitoraggio e controllo che determinano la tariffa e sentito il Gestore, l'ARPA FVG definisce le modalità e le tempistiche per l'attuazione dell'attività a carico dell'ente di controllo di cui al Piano stesso.

3. Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.

4. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 8 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni

1. La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del

decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29 quattordecies, del decreto legislativo medesimo.

2. Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

Art. 9 – Tariffe per i controlli

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il Gestore versa entro il 30 gennaio le tariffe dei controlli programmati dal Piano di Ispezione Ambientale pubblicato sul sito internet della Regione, trasmettendo ad ARPA la relativa quietanza.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni previste dall'articolo 29-quattordecies, commi 2 e 10 del decreto legislativo 152/2006, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione ad ARPA FVG, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

Art. 10 – Disposizioni finali

1. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società General Beton Triveneta S.p.A., al Comune di Porcia, ad ARPA FVG SOC Pressioni sull'Ambiente e SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", al Consorzio di Bonifica Cellina Meduna e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Carducci, 6.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

ambd2

ALLEGATO A

LIMITI E PRESCRIZIONI

È autorizzata la modifica sostanziale per l'aumento dei quantitativi annuali di rifiuti conferibili presso la discarica per rifiuti non pericolosi e inerti, sita in Località Croce Vial nel Comune di Porcia, gestita da parte della Società GENERAL BETON TRIVENETA S.p.A.

La discarica si sviluppa in 5 lotti per una volumetria totale pari a 928.100 m³, così suddivisa:

- **1° lotto, comparti A e B (chiuso)**– settore per rifiuti non pericolosi monodedicata al CER 17 06 05 *, al CER 19 03 06 * e al CER 15 02 02 * - volume lordo 167.500 m³, volume netto 100.300 m³;
- **1° lotto, comparti A (chiuso) e B** – settore per rifiuti inerti di cui alla Tabella 1, del DM 03/08/2005 – volume lordo 52.600 m³, volume netto 33.500 m³;
- **2° lotto - per rifiuti inerti** – volume lordo 297.600 m³, volume netto 243.000 m³;
- **Primo lotto ampliamento** (completato) per rifiuti non pericolosi monodedicata al CER 17 06 05 *, al CER 19 03 06 * e al CER 15 02 02 * - volume lordo 92.285 m³, volume netto 76.904 m³;
- **Secondo lotto ampliamento** per rifiuti non pericolosi monodedicata al CER 17 06 05 *, al CER 19 03 06 * e al CER 15 02 02 * - volume lordo 145.147 m³, volume netto 120.956 m³;
- **Terzo lotto ampliamento** per rifiuti non pericolosi monodedicata al CER 17 06 05 *, al CER 19 03 06 * e al CER 15 02 02 * - volume lordo 109.118 m³, volume netto 88.829 m³;

Per motivi gestionali e costruttivi la coltivazione dell'ampliamento della discarica si sviluppa nell'ambito di 3 lotti successivi, la cui progressione avviene per livelli ascendenti, dal basso verso l'alto. La superficie finale di ricopertura complessiva dei tre lotti di ampliamento è quindi pari a 40.600 mq.

All'interno della discarica è autorizzata l'attività di recupero (R5) per un quantitativo di 10.000 mc/anno di rifiuti da riutilizzare per i ricoprimenti giornalieri e per la viabilità, prodotti in conto proprio o da soggetti terzi

Le tipologie di rifiuti da sottoporre ad attività di recupero R5 sono le seguenti:

CER	descrizione
010409	scarti di sabbia ed argilla
010410	polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce CER 010307
010413	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce CER 170507

Nella discarica possono essere smaltiti i rifiuti e le relative quantità di cui al seguente elenco:

LOTTO	QUANTITA'	CER	DESCRIZIONE	RESTRIZIONI
2° lotto per rifiuti inerti	15.000 m ³ /anno	10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro (b)	Solo se privi di leganti organici
		15 01 07	imballaggi in vetro	
		17 01 01	cemento	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (a)
		17 01 02	mattoni	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (a)
		17 01 03	mattonelle e ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (a)
		17 01 07	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche	Solamente i rifiuti selezionati da costruzione e demolizione (a)
		17 02 02	vetro	
		17 05 04	terre e rocce (c)	Esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purché non provenienti da siti contaminati
		19 12 05	Vetro	
		20 01 02	Vetro	Solamente vetro raccolto separatamente
		20 02 02	terre e rocce	Solo rifiuti di giardini e parchi; eccetto terra vegetale e torba

LOTTO	QUANTITA'	CER	DESCRIZIONE	RESTRIZIONI
Secondo lotto ampliamento per rifiuti non pericolosi	50.000 m ³ /anno	17 06 05*	materiali da costruzione contenenti amianto	
		19 03 06*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	(d)(f)
		15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (ESCLUSI filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi utilizzati nella gestione della discarica, contaminati da amianto	(e)(f)

LOTTO	QUANTITA'	CER	DESCRIZIONE	RESTRIZIONI
terzo lotto ampliamento per rifiuti non pericolosi	50.000 m ³ /anno	17 06 05*	materiali da costruzione contenenti amianto	
		19 03 06*	rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	(d)(f)
		15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (ESCLUSI filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi utilizzati nella gestione della discarica, contaminati da amianto	(e)(f)

(a) Rifiuti contenenti una percentuale minoritaria di metalli, plastica, terra, sostanze organiche, legno, gomma, ecc, ed i rifiuti di cui al codice 17 09 04. L'origine dei rifiuti deve essere nota.

- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche ad esempio a causa dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che non sia possibile escludere che la costruzione demolita fosse contaminata in misura significativa.
- Esclusi i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose in quantità notevole.

(b) Inclusi gli scarti di produzione del cristallo.

(c) Inclusi i rifiuti di cui al codice 01 04 13.

(d) rifiuti stabilizzati con indice di rilascio inferiore a 0.6 come previsto da DM 29.07.04, n. 248.

(e) dispositivi di protezione individuali e attrezzature utilizzate per la bonifica dei materiali contenenti amianto in matrice compatta, compresi i materiali utilizzati per la pulizia ad umido, nonché i materiali assorbenti e filtranti deputati al trattamento delle fibre di amianto.

(f) in ogni caso la stabilizzazione dei RCA descritti, al fine della loro messa a dimora nella discarica, deve essere effettuata presso impianti debitamente autorizzati allo scopo ovvero nell'ambito della procedura per la messa in sicurezza di sito contaminato.

Prescrizioni

- 1)** Il conferimento dei rifiuti nel terzo lotto di ampliamento potrà avvenire solamente dopo l'esito positivo dell'ispezione di cui all'art.9, comma 2 del Dlgs 36/03 che costituisce condizione di efficacia per l'autorizzazione all'esercizio.
- 2)** Il Gestore dovrà rispettare quanto stabilito dal Piano di monitoraggio e controllo allegato.
- 3)** Il Gestore della discarica deve presentare alla Regione, all'ARPA FVG, all'A.S.S. n. 5 ed al Comune di Porcia una relazione annuale in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza ed ai controlli effettuati relativi sia alla fase operativa che alla fase post-operativa. In particolare la relazione deve contenere almeno gli elementi di cui al comma 5, dell'art. 13 del D.Lgs. 36/03.
- 4)** La gestione post-operativa dei lotti e settori destinati allo smaltimento dei rifiuti CER 17 06 05*, CER 19 03 06*, CER 15 02 02*, avrà una durata di almeno 30 (trenta) anni come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 36/03. Per detto periodo dovrà essere mantenuta la garanzia finanziaria.
- 5)** Alla fine del periodo di gestione post-operativa l'area dovrà rimanere indisturbata e pertanto non potranno essere eseguite escavazioni, arature, ecc. come previsto dal Piano regionale amianto vigente.
- 6)** Non potranno essere smaltiti rifiuti non pericolosi diversi da quelli di cui all'elenco sopra richiamato.
- 7)** Dovrà essere mantenuta aggiornata la tabella posta in prossimità dell'ingresso alla discarica indicando i codici dei rifiuti conferibili, il nominativo del gestore ed il suo recapito telefonico e gli orari di apertura.
- 8)** Il Gestore dovrà tenere un registro di carico e scarico dei rifiuti ai sensi della vigente normativa.
- 9)** I prodotti diserbanti eventualmente utilizzati presso la discarica dovranno avere tempi di emivita bassi e comunque inferiori ai 20/30 giorni.
- 10)** i conferimenti dovranno essere effettuati unicamente in orario diurno.
- 11)** Deve essere garantita la stabilità di tutte le scarpate al fine di assicurare che i rifiuti siano sempre coperti.
- 12)** Il Gestore dovrà livellare e sistemare ogni due mesi l'area già utilizzata per evitare fenomeni di instabilità a favorirne il recupero. Tale attività dovrà essere registrata su un apposito registro.
- 13)** Il Gestore dovrà provvedere al ripristino ambientale secondo il Piano di Ripristino Ambientale allegato n.19 all'istanza di modifica sostanziale trasmessa mediante PEC d.d. 16/11/2018 acquisita al protocollo regionale n.56350 d.d. 20/11/2018;
- 14)** I singoli conferimenti in discarica dovranno essere fotografati e le foto conservate in un archivio a disposizione degli organi di vigilanza. Da tale documentazione dovrà essere possibile individuare l'area di discarica interessata giornalmente dai conferimenti.
- 15)** i rifiuti conferibili in discarica individuati con il codice CER 19 03 06* dovranno avere le caratteristiche ed essere gestiti come riportato negli elaborati di progetto.
- 16)** le operazioni di stabilizzazione dei rifiuti al fine di ottenere il rifiuto di cui al codice CER 19 03 06* non potranno essere svolte in discarica bensì in impianti autorizzati, ovvero nell'ambito della procedura per la messa in sicurezza di sito contaminato.
- 17)** i dispositivi di protezione individuale utilizzati per trattare i rifiuti di bonifica del Torrente Cellina, qualora si intenda smaltirli nella discarica in argomento, dovranno essere preventivamente trattati al fine di renderli compatibili per lo smaltimento in una discarica per rifiuti non pericolosi, come previsto dal D.M. 248 del 24.06.2009.
- 18)** ad integrazione di quanto previsto nel Piano di Gestione operativa e post operativa del Piano di Adeguamento di cui al D.Lgs n. 36/2003, approvato con la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 206 del 04.08.2005 e s.m.i. e nella documentazione tecnica allegata all'istanza di AIA originariamente presentata, il Gestore è autorizzato ad effettuare il deposito dei materiali necessari alla gestione dell'impianto anche nell'ambito del 2° lotto. Tali materiali sono costituiti da: materiale terroso da utilizzare per la formazione dello strato di ricoprimento finale della discarica e per la costruzione delle opere in terra in elevazione degli argini

perimetrali, materiale fino limoso-sabbioso, aggregati riciclati, materiale inerte ghiaioso, da impiegare nelle operazioni di ricoprimento dei rifiuti conferiti in discarica e per la formazione della viabilità tra le celle di conferimento.

19) al fine di scongiurare la dispersione di fibre nel corso delle fasi operative d'esercizio devono essere ottemperate in modo continuativo e puntuale le seguenti misure gestionali:

- utilizzo di mezzi d'opera equipaggiati con pneumatici ad impronta larga, così da minimizzare la pressione di contatto con il materiale di ricopertura;
- il transito dei mezzi dovrà avvenire esclusivamente sopra lo strato minerale di ricopertura e mai sopra al solo corpo di rifiuti depositati;
- la manovra dei mezzi dovrà avvenire a velocità estremamente ridotta, a tal proposito i mezzi d'opera dovranno essere dotati di idonei accorgimenti tecnico/meccanici o altra soluzione tecnica/operativa finalizzata a tale scopo.

20) per quanto riguarda la costruzione dei lotti di ampliamento:

- a) l'impermeabilizzazione del fondo in corrispondenza delle scarpate, descritta al punto 6.3 della Relazione integrativa, dovrà essere prolungata in altezza per quanto tecnicamente possibile.
- b) il piano d'imposta della discarica non deve essere mai interessato dai fenomeni di risalita della falda.

21) Per quanto riguarda la gestione dei lotti di ampliamento:

- a) per minimizzare eventuali sollecitazioni meccaniche, gli spigoli dei carichi di RCA non dovranno essere addossati direttamente in aderenza alla barriera di confinamento laterale, interponendo il materiale utilizzato per le operazioni di ricopertura a rinfianco del carico;
- b) al fine di ridurre il più possibile la presenza di percolato in discarica, la pompa utilizzata per l'aspirazione del percolato dai pozzettoni di raccolta, dovrà essere tarata in modo tale da attivarsi in presenza di un battente idraulico pari al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento ed estrazione.
- c) dovrà essere verificata in corso d'opera la stabilità del fronte dei rifiuti scaricati, dando comunicazione dei risultati nella relazione annuale;
- d) dopo la comunicazione di esaurimento, il ripristino di eventuali avvallamenti non potrà essere fatto con rifiuti;
- e) è vietato il ricircolo del percolato;
- f) non potranno essere utilizzati rifiuti per le ricoperture giornaliere;

22) entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento il Gestore deve presentare alle Autorità competenti un protocollo operativo che descriva le azioni da intraprendere nel caso gli esiti degli autocontrolli evidenzino presenza di fibre di amianto nelle acque di scarico

Garanzie finanziarie

Ai fini dell'esercizio dei lotti di ampliamento monodedicati ai rifiuti CER 170605* CER 190306* e CER 150202*, il Gestore presta, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 36/2003 e del decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 0266/Pres, la garanzia finanziaria per l'attivazione e la gestione operativa, comprese le operazioni di chiusura sistemazione e recupero. Con il progredire della coltivazione dei tre lotti gli importi di dette garanzie devono essere adeguati fino agli importi indicati nella seguente tabella.

Gli importi sono calcolati tenendo conto della riduzione del 40% per impianti in possesso di certificazione ambientale ISO14001.

Lotti di ampliamento	volume		Superficie finale di ricopertura	Importo garanzia	
	parziale	cumulato		parziale	cumulato
Primo	92.285 mc	92.285 mc	40.600 mq	€ 1.074.165	€ 1.074.165
Secondo	145.147 mc	237.432 mc		€ 1.306.323	€ 2.380.488
Terzo	109.118 mc	346.550 mc		€ 982.062	€ 3.362.550,00

Tali garanzie finanziarie devono essere mantenute valide per tutto il periodo di durata dell'autorizzazione all'esercizio e sono trattenute per due anni dalla data di comunicazione di approvazione della chiusura ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 36/2003.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del D.P.Reg. 11 agosto 2005, n. 0266/Pres., le garanzie finanziarie per l'attivazione e la gestione operativa prestate a favore della Regione coprono i costi degli interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione della discarica e per il recupero e lo smaltimento delle aree adibite a discarica.

Emissioni diffuse

La Società è autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.lgs 152/06 alle emissioni diffuse provenienti dalla gestione della discarica. Essa deve comunque garantire il contenimento della produzione e della diffusione delle emissioni diffuse attraverso la gestione della discarica secondo le modalità indicate nel D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii. e l'adozione delle misure indicate nella relazione tecnica del progetto approvato.

Percolato

I valori di riferimento per i parametri caratterizzanti il percolato sono posti pari al 95% del corrispondente valore limite per lo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali definito dalla parte terza del D.lgs 152/06 ss.mm.ii

Scarichi idrici

È autorizzato il nuovo scarico S1n, delle acque reflue provenienti dalla discarica, in corrispondenza del pozzetto di immissione delle acque irrigue nel canale di gronda che raccoglie le acque delle canalette e le colletta al Brentella nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) all'attivazione del nuovo scarico S1n, che dovrà avvenire entro tre mesi dalla data dell'aggiornamento dell'AIA, dovranno cessare ed essere smantellati i vecchi punti di scarico S1 su canaletta ed S1T al suolo.
- b) devono essere rispettati i limiti previsti dalla Tab 3 (scarico in acque superficiali) dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006;
- c) per il parametro escherichia coli viene fissato il limite di 3000 UFC;
- d) il punto di campionamento relativo allo scarico S1n è posto in corrispondenza del pozzetto di campionamento a piede impianto. Tale pozzetto deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, per i campionamenti automatici, con le modalità previste dal D.Lgs. 152/2006 (paragrafo 1.2 dell'Allegato 5 alla Parte Terza);
- e) entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori di realizzazione del nuovo punto di scarico il Gestore deve presentare alla Regione FVG, AAS n.5 e ad ARPA FVG Dipartimento di Pordenone un documento, corredato di elaborati grafici esecutivi (planimetria e profilo in scala opportuna), riportante l'esatto posizionamento della condotta per tutta la lunghezza del percorso;
- f) devono essere comunicati a Regione FVG, AAS n.5 competente per territorio e ad ARPA FVG Dipartimento di Pordenone i periodi in cui non è possibile effettuare lo scarico nel canale di Gronda e/o il canale Brentella, i periodi di asciutta per manutenzioni ordinarie e straordinarie e i periodi di eventuale non operatività dell'impianto di depurazione;
- g) il Gestore dovrà informare tempestivamente Regione FVG, AAS n.5 e ARPA FVG Dipartimento di Pordenone delle eventuali variazioni della regimentazione e della destinazione d'uso delle acque del canale Brentella, a valle dell'immissione del canale di Gronda.

Fino all'attivazione del nuovo scarico S1n potrà continuare ad essere utilizzato il vecchio punto di scarico S1 nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) devono essere rispettati i limiti previsti dalla Tab 3 (scarico in acque superficiali) dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006;
- b) per il parametro escherichia coli viene fissato il limite di 3000 UFC;
- c) il pozzetto di campionamento relativo allo scarico S1, ubicato immediatamente prima dell'immissione nel corpo idrico recettore, deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo. Per i campionamenti automatici dovrà essere reso disponibile il pozzetto di campionamento posto a piede impianto con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/2006 (paragrafo 1.2 dell'Allegato 5 alla Parte Terza);
- d) La società dovrà comunicare tempestivamente a Regione ed ARPA FVG i periodi di asciutta della canaletta in cui cessa lo scarico S1 e si attiva lo scarico al suolo S1T. La Società dovrà allegare a tale comunicazione un rapporto di prova da cui si evidenzia il rispetto dei valori di scarico di cui alla Tab 4 (scarico al suolo) dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 riferito a prelievi effettuati non prima dei tre mesi precedenti l'attivazione dello scarico S1T.

Fino all'attivazione del nuovo scarico S1n potrà essere utilizzato lo scarico al suolo S1T delle acque reflue provenienti dalla discarica limitatamente ai soli casi in cui lo scarico S1 in canaletta irrigua gestita dal Consorzio Cellina-Meduna sia non disponibile e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) devono essere annotate su un apposito registro le attivazioni dello scarico al suolo S1T;
- b) devono essere rispettati i limiti previsti dalla Tab 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006;
- c) è vietato lo scarico di sostanze di cui al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/2006;
- d) per il parametro escherichia coli viene fissato il limite di 3000 UFC;

- e) il pozzetto di campionamento relativo allo scarico S1T deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/2006 (paragrafo 1.2 dell'Allegato 5 alla Parte Terza);

Prescrizioni comuni

1. È fatto obbligo alla Società di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, non appena sarà realizzato siffatto servizio pubblico.
2. Deve essere monitorata in continuo la portata dello scarico a valle della mandata delle pompe, i dati di tali rilevazioni devono essere registrati su adeguato supporto informatico ed inviati in forma aggregata unitamente al rapporto annuale di sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo.
3. i rapporti di prova devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione dell'Autorità di controllo presso la ditta;
4. ogni qual volta si effettueranno eventuali operazioni di lavaggio dell'automezzo e comunque almeno una volta la settimana, si dovrà verificare l'efficacia ed efficienza dei cuscini oleoassorbenti, i suddetti cuscini oleoassorbenti dovranno in ogni caso essere sostituiti con frequenza almeno annuale;
5. le apparecchiature e i dispositivi per i trattamenti, compresi i cuscini oleoassorbenti, delle acque reflue devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro la periodica asportazione dei fanghi e dei cuscini oleoassorbenti che dovranno essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;
6. i cuscini oleoassorbenti devono impedire qualunque trafileamento di oli e idrocarburi lungo la superficie di contatto tra gli stessi e il pelo libero del refluo e devono essere dotati di specifico certificato di conformità che ne attesti l'idoneità all'impiego nella situazione considerata;
7. le operazioni di manutenzione devono essere affidate a personale opportunamente formato e informato sulle procedure da adottare durante l'espletamento di dette attività e le stesse dovranno essere programmate in funzione a quanto indicato nei manuali di uso e manutenzione delle apparecchiature e dispositivi installati;
8. annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno all'azienda sui dispositivi per la depurazione delle acque; la documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne dovrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo presso l'azienda;
9. non è ammessa la possibilità di accumulare nel corpo della discarica i reflui prodotti. Nei periodi in cui non è possibile effettuare lo scarico nel recettore finale, i reflui che potrebbero costituire accumulo dovranno essere allontanati come rifiuti liquidi. Si precisa che il corretto funzionamento dei sistemi di sollevamento richiede un volume di adescamento compreso tra il livello di attivazione e di arresto della pompa di sollevamento. Tale volume, compresa l'eventuale eccedenza temporanea dovuta ad eventi che eccedono la portata di estrazione della pompa in funzione, non costituisce accumulo.

ALLEGATO B

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta dalle Autorità di controllo.

I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato, e messi a disposizione degli enti preposti al controllo presso il Gestore.

DISPOSIZIONI GENERALI

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

Guasto, avvio e fermata

In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente il gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio) e adotta immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Nel caso in cui tali incidenti o imprevisti non permettano il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dell'installazione dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 8 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, all'UTI competente per territorio, al Comune, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria competente per territorio, al Gestore delle risorse idriche e all'ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio).

Il Gestore dell'installazione è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

Il Gestore deve predisporre un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente gli interventi di controllo, nonché ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006.

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'AIA dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore o specifici programmi di manutenzione adottati dal Gestore.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il Gestore, anche in conformità a quanto previsto dai punti 2.7-2.8 dell'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06 per i sistemi di abbattimento.

Accesso ai punti di campionamento

Il Gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio, qualora previsti:

- a) punti di campionamento degli scarichi idrici
- b) pozzi piezometrici per il prelievo delle acque sotterranee
- c) punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento
- d) aree di stoccaggio di rifiuti

Scelta dei metodi analitici

a) Acque

Al fine di garantire la rappresentatività del dato fornito il prelevamento, il trasporto e la conservazione di ogni campione dovranno essere eseguiti secondo quanto disposto dalle norme tecniche di settore (tali informazioni dovranno risultare nel verbale di prelievo di ogni campione, assieme ai dati meteorologici e pluviometrici). I metodi analitici per ogni parametro dovranno essere riportati nei singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione.

I metodi analitici dovranno essere quelli indicati nei manuali APAT CNR IRSA 2060 Man 29. Nell'impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle migliori tecnologie utilizzabili, in analogia alle note ISPRA prot.18712 "Metodi di riferimento per le misure previste nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) statali" (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011) e alla nota ISPRA prot. 9611 del 28/2/2013, scaricabili dal sito (<http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/autorizzazioni-e-valutazioni-ambientali/prevenzione-e-riduzione-integratedellinquinamento-ippc-controlli-aia/documentazione-tecnica-in-materia-di-controlli-aia>), possono essere utilizzati metodi alternativi purché possa essere dimostrato, tramite opportuna documentazione, il rispetto dei criteri minimi di equivalenza indicati nelle note ISPRA citate (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011), affinché sia inequivocabilmente effettuato il confronto tra i valori LoQ (limite di quantificazione) e incertezza estesa del metodo di riferimento e del metodo alternativo proposto, conseguiti dal laboratorio incaricato.

Nell'utilizzo di metodi alternativi per le analisi è necessario tener presente, quando possibile, la priorità, delle pertinenti norme tecniche internazionali CEN, ISO, EPA e le norme nazionali UNI, APAT-IRSA-CNR, in particolare la scala di priorità dovrà considerare in primis le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili le norme tecniche nazionali UNI, oppure ove quest'ultime non siano disponibili, le norme ISO o a metodi interni opportunamente documentati.

b) Acque sotterranee

Il prelevamento, il trasporto e la conservazione di ogni campione dovranno essere eseguiti secondo quanto disposto dalle norme tecniche di settore (tali informazioni dovranno risultare sul verbale di prelievo di ogni campione, assieme ai dati meteorologici e pluviometrici).

I metodi analitici per ogni parametro dovranno essere riportati sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione.

I metodi analitici dovranno essere quelli indicati nei manuali APAT CNR IRSA 2060 Man 29. Nell'impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle migliori tecnologie utilizzabili, in analogia alle note ISPRA prot.18712 "Metodi di riferimento per le misure previste nelle Autorizzazioni Integrate

Ambientali (AIA) statali” (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011) e alla nota ISPRA prot. 9611 del 28/2/2013, scaricabili dal sito (<http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/autorizzazioni-e-valutazioni-ambientali/prevenzione-e-riduzione-integrate-dell'inquinamento-ippc-controlli-ambientali/documentazione-tecnica-in-materia-di-controlli-ambientali>), possono essere utilizzati metodi alternativi purché possa essere dimostrato, tramite opportuna documentazione, il rispetto dei criteri minimi di equivalenza indicati nelle note ISPRA citate (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011), affinché, sia inequivocabilmente effettuato, il confronto tra i valori LoQ (limite di quantificazione) e incertezza estesa del metodo di riferimento e del metodo alternativo proposto, conseguiti dal laboratorio incaricato.

Nell'utilizzo di metodi alternativi per le analisi è necessario tener presente, quando possibile, la priorità, delle pertinenti norme tecniche internazionali CEN, ISO, EPA e le norme nazionali UNI, APAT-IRSA-CNR, in particolare la scala di priorità dovrà considerare in primis le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili le norme tecniche nazionali UNI, oppure ove quest'ultime non siano disponibili, le norme ISO o a metodi interni opportunamente documentati.

c) Percolato

Il prelevamento, il trasporto e la conservazione di ogni campione dovranno essere eseguiti secondo quanto disposto dalle norme tecniche di settore (tali informazioni dovranno risultare sul verbale di prelievo di ogni campione, assieme ai dati meteorologici e pluviometrici).

I metodi analitici per ogni parametro dovranno essere riportati sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione.

Nell'utilizzo di metodi per le analisi è necessario tener presente, quando possibile, la priorità, delle pertinenti norme tecniche internazionali CEN, ISO, EPA e le norme nazionali UNI, APAT-IRSA-CNR, in particolare la scala di priorità dovrà considerare in primis le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili le norme tecniche nazionali UNI, oppure ove quest'ultime non siano disponibili, le norme iso o a metodi interni opportunamente documentati.

Comunicazione effettuazione misurazioni in regime di autocontrollo

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di controllo di ARPA, il Gestore comunica al Dipartimento di ARPA competente per territorio, indicativamente 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della ditta esterna incaricata.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve impegnarsi a conservare per un periodo di almeno 12 anni con idonee modalità i risultati analitici dei campionamenti prescritti.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati attraverso l'Applicativo Informatico Conduzione degli Autocontrolli (AICA) predisposto da ARPA FVG.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione la Società trasmette all'indirizzo e-mail autocontrolli.iaa@arpa.fvg.it i riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale, comprensivi di una e-mail personale a cui trasmettere le credenziali per l'accesso all'applicativo.

Le analisi relative ai campionamenti devono essere inserite entro 90 gg dal campionamento e la relazione annuale deve essere consolidata entro il 30 aprile di ogni anno.

Il Gestore deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente i nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento.

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore deve svolgere tutte la attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.

PARAMETRI DA MONITORARE

Aria

Nella tabella 1 vengono riportati i controlli da effettuare sulle emissioni diffuse.

Tab. 1 - Emissioni diffuse

Descrizione	Origine (punto di emissione)	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Fibre di amianto	Comparto di conferimento dei rifiuti di cementoamianto (RCA)	La zona di deposito verrà coperta quotidianamente e prima di ogni operazione di compattamento con materiale appropriato, avente consistenza plastica in modo da adattarsi alla forma e ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre	Ricerca di fibre di amianto aerodisperse (SEM); numero di fibre conteggiate e concentrazione delle fibre totali aerodisperse; speciazione mineralogica conteggio e speciazione delle fibre di amianto aerodisperse	fase di gestione: campionamento bimestrale presso tutti i punti di misura; elaborazione statistica dei valori riscontrati negli autocontrolli; Fase di postgestione: campionamento semestrale presso tutti i punti di misura;	I certificati di analisi contenenti i risultati analitici saranno inviati tempestivamente all'Autorità di controllo a corredo di tali certificati dovranno essere trasmesse le condizioni di esercizio della discarica durante le attività di campionamento
polveri	Viabilità interna	Trattamento della superficie bagnatura (wet suppression)	Verifica dell'adozione delle misure mitigative individuate per l'abbattimento delle polveri registro di controllo o check-list	Compilazione giornaliera di specifico registro di controllo o check-list	registro di controllo o check-list

Tab. 1.1- Punti di monitoraggio

Punti di monitoraggio	descrizione	Coordinate Gauss - Boaga	
		N	E
n. 2 - P2	Zona industriale di Roveredo in Piano	5095523	2335120
n. 3 - P3	Abitato Ceolini incrocio Via Valessa	5095593	2334519
P1	Case Rossetti	5095322	2334596

Sono previsti 1 campionamento bimestrale in fase di gestione e 1 campionamento semestrale in fase di post gestione come descritto in tabella 1.

Nella tabella 2 vengono specificati i parametri meteo climatici rilevati su supporto informatico mediante una centralina meteoroclimatica posizionata a seguito di accordi con l'ASS.

Tab. 2 – *Dati meteoroclimatici*

Parametri	Frequenza	
	Gestione operativa	Gestione post operativa
Precipitazioni	giornaliera	giornaliera sommati ai valori mensili
Evaporazione	Giornaliera	
Temperatura minima, massima, 14 h CET	giornaliera	Media mensile
Umidità atmosferica (14 h CET)	giornaliera	
Direzione e velocità del vento	giornaliera	Non richiesta

Acqua

Nella tabella 3 vengono specificati per ciascuno scarico e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab. 3 – *Inquinanti monitorati*

	S1n S1* S1T*	Modalità di controllo e frequenza Gestione Operativa		Modalità di controllo e frequenza Gestione Post- Operativa	
		Continuo	Discontinuo	Continuo	Discontinuo
pH	X		trimestrale		semestrale
Temperatura	X		trimestrale		semestrale
Colore	X		trimestrale		semestrale
Odore	X		trimestrale		semestrale
Conducibilità	X		trimestrale		semestrale
Materiali grossolani	X		trimestrale		semestrale
Solidi sospesi totali	X		trimestrale		semestrale
BOD ₅	X		trimestrale		semestrale
COD	X		trimestrale		semestrale
Alluminio	X		trimestrale		semestrale
Arsenico (As) e composti	X		trimestrale		semestrale
Bario	X		trimestrale		semestrale
Boro	X		trimestrale		semestrale

Cadmio (Cd) e composti	X		trimestrale		semestrale
Cromo (Cr) e composti	X		trimestrale		semestrale
Ferro	X		trimestrale		semestrale
Manganese	X		trimestrale		semestrale
Mercurio (Hg) e composti	X		trimestrale		semestrale
Nichel (Ni) e composti	X		trimestrale		semestrale
Piombo (Pb) e composti	X		trimestrale		semestrale
Rame (Cu) e composti	X		trimestrale		semestrale
Selenio	X		trimestrale		semestrale
Stagno	X		trimestrale		semestrale
Zinco (Zn) e composti	X		trimestrale		semestrale
Cianuri	X		trimestrale		semestrale
Cloro attivo libero	X		trimestrale		semestrale
Solfuri	X		trimestrale		semestrale
Solfati	X		trimestrale		semestrale
Cloruri	X		trimestrale		semestrale
Fluoruri	X		trimestrale		semestrale
Fosforo totale	X		trimestrale		semestrale
Azoto totale	X		trimestrale		semestrale
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	X		trimestrale		semestrale
Azoto nitroso (come N)	X		trimestrale		semestrale
Azoto nitrico (come N)	X		trimestrale		semestrale
Grassi e olii animali/vegetali	X		trimestrale		semestrale
Idrocarburi totali	X		trimestrale		semestrale
Aldeidi	X		trimestrale		semestrale
Solventi organici azotati	X		trimestrale		semestrale
Tensioattivi totali	X		trimestrale		semestrale
Pesticidi	X		trimestrale		semestrale
Fenoli totali	X		trimestrale		semestrale
Tensioattivi anionici	X		trimestrale		semestrale
Tensioattivi non ionici	X		trimestrale		semestrale
Insetticidi clorurati	X		trimestrale		semestrale

Aldrin	X		trimestrale		semestrale
Dieldrin	X		trimestrale		semestrale
Endrin	X		trimestrale		semestrale
Isodrin	X		trimestrale		semestrale
Insetticidi fosforati totali	X		trimestrale		semestrale
Solventi organici aromatici	X		trimestrale		semestrale
Solventi clorurati	X		trimestrale		semestrale
Escherichia coli	X		trimestrale		semestrale
Saggio di tossicità acuta (daphnia magna)	X		trimestrale		semestrale
Amianto	X		trimestrale		semestrale

Nota* fino all'attivazione del nuovo scarico S1n

Nella tabella 4 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di depurazione per garantirne l'efficienza.

Tab. 4 – Sistemi di depurazione

Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Scarico Vasca trattamento	Filtri assoluti	Filtri	Modalità e frequenza previste dal fornitore	Vasca Trattamento	Settimanale	Registro

Monitoraggio acque sotterranee

Nelle tabelle 5, 6 e 7 vengono riportati i controlli da effettuare sulle acque sotterranee

Tab. 5 - Piezometri

Piezometro	Posizione piezometro	Coordinate Gauss - Boaga	
		E	N
P2	Valle Ovest (lotti 1 2)	2334706	5095262
P1A	Monte (lotti ampliamento)	2334861	5095747
P2A	Valle Ovest (lotti ampliamento)	2334877	5095090
P3A	Valle Est (lotti ampliamento)	2335049	5095097

Tab. 6 – Misure piezometriche quantitative

Piezometro	Posizione piezometro	Misure quantitative	Livello statico (m.s.l.m.)	Livello dinamico (m.s.l.m.)	Frequenza misura
P2	Valle Ovest (lotti 1 2)		misura manuale con freatimetro con frequenza Mensile	Misura automatica in continuo	Mensile (G.O.) Continuo - (G.O.)
P1A	Monte (lotti ampliamento)		misura manuale con freatimetro con frequenza Mensile	Misura automatica in continuo	Continuo - (G.O.) Mensile- (G.O.)
P2A	Valle Ovest (lotti ampliamento)		misura manuale con freatimetro con frequenza Mensile	Misura automatica in continuo	Continuo - (G.O.) Mensile- (G.O.)
P3A	Valle Est (lotti ampliamento)		misura manuale con freatimetro con frequenza Mensile	Misura automatica in continuo	Continuo - (G.O.) Mensile- (G.O.)

In fase di post gestione la frequenza dovrà essere semestrale (D.Lgs. 36/03)

Per l'effettuazione delle misure in continuo del livello della falda i pozzi piezometrici dovranno essere dotati di idonee sonde di rivelazione come previsto dalla normativa.

Tab. 7 – Misure piezometriche qualitative

Parametro	P2	P1A**	P2A	P3A	Frequenza in fase Operativa	Frequenza in fase post-Operativa
pH	X	X	X	X	Trimestrale	Semestrale
Temperatura	X	X	X	X	Trimestrale	Semestrale
Conducibilità	X	X	X	X	Trimestrale	Semestrale
Ossidabilità Kubel	X	X	X	X	Trimestrale	Semestrale
BOD5	X	X	X	X	Annuale**	Annuale
COD	X	X	X	X	Annuale**	Annuale
Calcio	X	X	X	X	Annuale**	Annuale
Sodio	X	X	X	X	Annuale**	Annuale
Potassio	X	X	X	X	Annuale**	Annuale
Arsenico (As) e composti	X	X	X	X	Annuale**	Annuale
Cadmio (Cd) e composti	X	X	X	X	Annuale**	Annuale
Cromo (Cr) e composti	X	X	X	X	Annuale**	Annuale
Cromo VI	X	X	X	X	Annuale**	Annuale
Ferro	X	X	X	X	Trimestrale	Semestrale
Magnesio	X	X	X	X	Annuale**	Annuale
Manganese	X	X	X	X	Trimestrale	Semestrale
Mercurio (Hg) e composti	X	X	X	X	Annuale**	Annuale
Nichel (Ni) e composti	X	X	X	X	Annuale**	Annuale
Piombo (Pb) e composti	X	X	X	X	Annuale**	Annuale
Rame (Cu) e composti	X	X	X	X	Annuale**	Annuale
Zinco (Zn) e composti	X	X	X	X	Annuale**	Annuale

Cianuri	X	X	X	X	Annuale**	Annuale
Solfuri	X	X	X	X	Trimestrale	Semestrale
Solfati	X	X	X	X	Trimestrale	Semestrale
Cloruri	X	X	X	X	Trimestrale	Semestrale
Fluoruri	X	X	X	X	Annuale**	Annuale
Azoto totale	X	X	X	X	Trimestrale	Semestrale
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	X	X	X	X	Trimestrale	Semestrale
Azoto nitroso (come N)	X	X	X	X	Trimestrale	Semestrale
Azoto nitrico (come N)	X	X	X	X	Trimestrale	Semestrale
Solventi organici azotati	X	X	X	X	Annuale**	Annuale
Pesticidi fosforiti e totali	X	X	X	X	Annuale**	Annuale
Composti organici alogenati (compreso cloruro di vinile)	X	X	X	X	Annuale**	Annuale
IPA	X	X	X	X	Annuale**	Annuale
Fenoli tot.	X	X	X	X	Annuale**	Annuale
Solventi organici aromatici	X	X	X	X	Annuale**	Annuale
Solventi clorurati	X	X	X	X	Annuale**	Annuale

Nota: ** Al fine di ottenere dati rappresentativi per il calcolo dei valori di guardia, di cui alla seguente tabella, dovranno essere eseguiti, in una fase transitoria per due anni fino al 25/8/2019, monitoraggi presso il pozzo di monte P1A con frequenza trimestrale su tutti i parametri presenti in Tab. 8;

Il Gestore deve presentare, al termine dell'acquisizione ed elaborazione dei dati analitici riguardanti la fase transitoria, una relazione attestante i valori di guardia calcolati come media storica $\pm 3\sigma$.

Le elaborazioni per determinare i valori di guardia non devono considerare possibili outliers, la cui presenza deve essere confermata o esclusa da un campionamento ravvicinato nel tempo ed effettuato per la determinazione del solo parametro oggetto di anomalia o di altri parametri ad esso correlati.

Si ribadisce, infatti, che i valori di guardia devono essere calcolati non in riferimento ai limiti previsti dalla normativa, bensì alle variazioni locali della qualità delle acque sotterranee così da essere effettivamente rispondenti alle caratteristiche chimico-fisiche dell'acquifero interessato.

Tab. 8 - Valori di guardia acque sotterranee

PARAMETRI	LIVELLO DI GUARDIA POZZI -P2	LIVELLO DI GUARDIA POZZI P1A -P2A - P3A*
Solfati	237,5 mg/l	nota*
Fluoruri	1425 µg/l	nota*
Ferro	190 µg/l	nota*
Manganese	47,5 µg/l	nota*
Arsenico	9,5 µg/l	nota*
Rame	950 µg/l	nota*
Cadmio	4,75 µg/l	nota*
Cromo totale	47,5 µg/l	nota*
Cromo VI	4,75 µg/l	nota*
Mercurio	0,95 µg/l	nota*
Nichel	19 µg/l	nota*
Piombo	9,5 µg/l	nota*
Zinco	2850 µg/l	nota*
Cianuri	47,5 µg/l	nota*
Nitrato (come NO ₃)	47,5 mg/l	nota*
Nitrito (come NO ₂)	475 µg/l	nota*

Nota *: i livelli di guardia verranno calcolati per tutti i parametri di cui alla tab.1 all.2 D.lgs 36/03 sulla base della media storica $\pm 3\sigma$ deviazione standard. Fino a quando non saranno disponibili, dati dal pozzo di monte P1A, sufficienti al calcolo dei valori di guardia verranno utilizzati valori di guardia pari al 95% delle CSC di cui alla Tab.2, All. 5 al titolo V del D.Lgs. 152/06 ovvero, qualora uno specifico parametro non fosse contemplato in tale tabella, del valore limite previsto in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano del D.Lgs. 31/01 e s.m.i.. Ai fini del calcolo dei nuovi valori di guardia verranno utilizzati i dati raccolti presso il piezometro P1A, in modo da avere un quadro storico rappresentativo della reale qualità dell'acquifero sottoposto alle aree di ampliamento.

Qualora, nell'insieme statistico di dati considerato, vi siano dei valori di concentrazione inferiori al limite di rilevabilità della metodica analitica applicata, al fine del calcolo dei valori di guardia si può assumere un valore di concentrazione pari al superamento del limite di rilevabilità.

In ogni caso I livelli di guardia non potranno essere superiori al 95% della concentrazione soglia di contaminazione CSC di cui alla tab.2, all. 5 al titolo V parte IV del D.lgs 152/0, ovvero, qualora uno specifico parametro non fosse contemplato in tale tabella, del valore limite previsto in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano del D.lgs 31/01 e ss.mm.ii.

Procedura da applicare in caso di superamento dei valori di guardia

Qualora, durante le fasi di esercizio e post esercizio della discarica, il Gestore rilevi concentrazioni dei parametri difformi dai valori di guardia:

- 1) deve darne tempestiva comunicazione a Regione e Dipartimento ARPA FVG di Pordenone;
- 2) nel caso di superamento dei livelli di guardia, al fine di valutare la significatività dei risultati prodotti ai sensi del p.to 5.1 dell'All. 2 del D.Lgs. 36/03, il Proponente deve ripetere le rilevazioni due volte, a distanza di 15 giorni l'una dall'altra, entro il mese successivo in corrispondenza del pozzo di controllo interessato dall'anomalia. Qualora il valore del parametro rientri nella normalità, l'anomalia può essere considerata chiusa;
- 3) al fine di accertare l'eventuale impatto della discarica sulle acque sotterranee e il suo reale apporto inquinante, devono essere verificate, da un punto di vista quali-quantitativo, la compatibilità e la correlazione dei parametri non con i rifiuti conferiti, ma con le caratteristiche qualitative del percolato prodotto;
- 4) qualora vi sia la conferma del valore irregolare, devono essere effettuate le analisi su tutti parametri della Tabella 7 sia nel pozzo caratterizzato da valori anomali che in quello di monte al fine di poter escludere eventuali alterazioni già presenti a monte del sito; in caso di accertata al terazione, ascrivibile alla discarica, il Responsabile della sorveglianza e controllo deve darne comunicazione a Regione, ASS, Comune di Porcia e Dipartimento ARPA FVG di Pordenone nel minor tempo possibile e comunque non oltre le 48 ore;
- 5) deve essere applicato dal Proponente il Piano di Emergenza della discarica che deve indicare le misure operative da attuare qualora vengano rilevati dei valori anomali, confermati nel tempo, dei parametri indicatori.

Rumore

Qualora si realizzino modifiche sostanziali agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, e comunque entro sei mesi dall'approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA), il Gestore dovrà effettuare una campagna di rilievi acustici avvalendosi di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'art.2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/1995, presso i principali recettori sensibili e al perimetro dello stabilimento. Tale campagna di misura dovrà consentire la verifica del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento.

Percolato

1) Deve essere condotta l'analisi trimestrale della composizione in fase di gestione operativa e semestrale in fase di gestione post operativa, secondo lo schema della tabella 9.

Tab. 9 – Monitoraggio del percolato

prelievo a MONTE impianto depurazione (sbocco condotta di adduzione alla vasca) PARAMETRI*	prelievo a VALLE impianto depurazione (in corrispondenza punto di scarico attivo) PARAMETRI*
pH, Temperatura, Conducibilità elettrica, Ossidabilità Kubel, Materia totale in sospensione, Amianto, Arsenico, Bario, Cadmio, Cromo, Molibdeno, Antimonio, Rame, Mercurio, Nichel, Piombo, Selenio, Zinco, Ferro, Manganese, Cloruri, Fluoruri, Solfati, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, indice di Fenolo, DOC	parametri di cui alla tabella 3 del presente PMC**.
* il campionamento composito dovrà essere eseguito su un periodo di almeno tre ore ** nei periodi in cui è attivo lo scarico al suolo S1T si applicano limiti di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 della parte III del D.Lgs. n. 152/2006 nei restanti periodi in cui è attivo lo scarico in corpo idrico superficiale S1 si applicano i limiti di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 della parte III del D.Lgs. n. 152/2006	

Valori di guardia

Parametri	Livello di guardia scarico S1* S1n (acque superficiali)	Livello di guardia scarico S1T* (suolo)
Solfati	950 mg/l	475 mg/l
Fluoruri	5,7 mg/l	0,95 mg/l
Ferro	1,9 mg/l	1,9 mg/l
Manganese	1,9 mg/l	0,19 mg/l
Arsenico	0,475 mg/l	0,0475 mg/l
Rame	0,95 mg/l	0,095 mg/l
Cromo totale	1,9 mg/l	0,95 mg/l
Nichel	1,9 mg/l	0,19 mg/l
Piombo	0,19 mg/l	0,095 mg/l
Zinco	0,475 mg/l	0,475 mg/l
Amianto	presenza	presenza
Nota * fino all'attivazione del nuovo scarico S1n		

2) Deve essere condotta la misurazione del volume mensile in fase di gestione operativa e semestrale in fase di gestione post operativa con la correlazione dei dati con i parametri meteo climatici;

Il volume di percolato misurato deve essere esplicitato nelle relazioni annuali e semestrali che il Gestore è tenuto a presentare.

Rifiuti

Deve essere condotto un monitoraggio del corpo della discarica che preveda:

- in fase di gestione operativa, un rilievo topografico semestrale per verificare la volumetria occupata dai rifiuti e la morfologia della discarica;
- in fase di gestione post operativa la verifica degli assestamenti del corpo della discarica ogni sei mesi per i primi tre anni, poi annualmente.

GESTIONE DELL'IMPIANTO

Controlli sui punti critici

Nelle tabelle 10 e 11 vengono evidenziati i punti critici degli impianti, le specifiche del controllo e gli interventi di manutenzione che devono essere effettuati.

Tab. 10 - *Punti critici degli impianti e dei processi produttivi*

Macchina	Parametri				Perdite	
	Parametri	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
Pompa alimentazione filtri	Funzionamento anomalo	Mensile		manuale	fibre di amianto	registro
Vasca di sedimentazione	Volume fanghi	Settimanale		manuale	fibre di amianto	registro
Filtri assoluti	intasamento	Settimanale		manuale	fibre di amianto	registro
Filtri a carboni attivi	Verifica letto filtrante	mensile		manuale	-	registro

Tab. 11 – *Interventi di manutenzione sui punti critici*

MACCHINA	TIPO DI INTERVENTO	FREQUENZA	MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DEI CONTROLLI
pompa alimentazione e filtri	manutenzione periodica; all'occorrenza sostituzione	modalità e frequenza previste dal fornitore	registro
vasca di sedimentazione	svuotamento periodico dai fanghi	semestrale /annuale	registro
Filtri assoluti	sostituzione periodica cartucce filtranti esauste	modalità e frequenza previste dal fornitore	registro
Filtri a carboni attivi	sostituzione periodica cartucce filtranti esauste	modalità e frequenza previste dal fornitore	registro

Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Nella tabella 12 vengono indicati la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta da effettuare sulle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

Tab. 12 – Aree di stoccaggio

Struttura contenim.	Contenitore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
Celle monodedicato al conferimento dei rifiuti di cementoamianto				Controllo riempimento celle e ricoprimento	Giornaliera	Giornaliera mediante documentazione fotografica dell'avvenuto ricoprimento

Indicatori di prestazione

Il Gestore deve monitorare gli indicatori di performance indicati in tabella 13 e presentare all'autorità di controllo, entro il 30 aprile di ogni anno, un allegato grafico con l'indicazione dell'andamento degli indicatori monitorati.

Tab. 13- Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore e sua descrizione	Valore e Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione
Rottura dei contenitori a seguito della movimentazione	numero	Osservazione e registrazione degli eventi	Continuo, annuale	Registro e documentazione fotografica
Turnover del personale addetto	Percentuale	-	annuale	Registro presenze

ATTIVITÀ A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, ARPA FVG effettua, con oneri a carico del Gestore e quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli allegati IV e V al decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'articolo 3 della LR11/2009 e nella DGR 2924/2009, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del DM 24 aprile 2008 secondo le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione.

Entro il 30 gennaio dell'anno in cui sono programmati i controlli, il Gestore versa ad ARPA FVG la relativa tariffa.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato DM 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

L'attività di discarica per rifiuti non pericolosi è individuata come attività IPPC al punto 5.4, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del D.Lgs. 152/06 "discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti".

Presso l'installazione è inoltre presente l'attività accessoria tecnicamente connessa di discarica per rifiuti inerti.

UBICAZIONE DELLA DISCARICA

L'area autorizzata a discarica ricade all'interno del Comune di Porcia, confina a Nord con il Comune di Roveredo in Piano e ad Ovest con il Comune di Fontanafredda. In forza di un recente aggiornamento catastale, le aree autorizzate a discarica insistono sulle pp.cc. nn. 863, 1095 e 1096, del F.M. n. 1, del Comune di Porcia.

Il rapporto spaziale fra il perimetro di autorizzazione della discarica ed il territorio circostante è caratterizzato dai seguenti parametri:

- distanza dal centro di Roveredo in Piano: m 2500 circa
- distanza dall'abitato di Ceolini di Fontanafredda: m 700 circa
- distanza dall'abitato di S. Antonio di Porcia: m 800 circa
- distanza dalla frazione di Borgonuovo del Comune di Roveredo in Piano: m 800 circa
- distanza dalla periferia di Pordenone: m 2300 circa
- distanza dalla Zona Industriale di Roveredo in Piano: m 50 circa
- distanza dalla S.S. n.13 "Pontebbana": m 2000 circa
- distanza dalla ferrovia Venezia-Tarvisio: m 2200 circa

Il P.R.G.C. del Comune di Porcia classifica la zona entro la quale è collocato il primo lotto della discarica per rifiuti non pericolosi come "Zona degli insediamenti produttivi per discarica di inerti di II Categoria, Tipo A - D5".

Smaltimento di rifiuti contenenti amianto

Ai sensi del DM 27/09/2010, allegato 2, I rifiuti di amianto o contenenti amianto possono essere conferiti nelle discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata per i rifiuti individuati dal codice dell'elenco europeo dei rifiuti 17 06 05; per le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché sottoposti a processi di trattamento ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 248 del 29 luglio 2004 e con valori conformi alla tabella 1, verificati con periodicità stabilita dall'autorità competente presso l'impianto di trattamento.

Criteri di ammissibilità a discariche per rifiuti non pericolosi dei rifiuti contenenti amianto trattati

Parametro	Valori
Contenuto di amianto (% in peso)	≤30
Densità apparente (g/cm ³)	> 2
Densità relativa (%)	> 50
Indice di rilascio	< 0,6

Descrizione Discarica

L'attività della discarica è suddivisa come segue:

Discarica per rifiuti non pericolosi monodedicata allo smaltimento di rifiuti non pericolosi costituiti da materiali da costruzione contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinoidi (CER 170605*), da materiali ottenuti dal trattamento dei rifiuti contenenti amianto stabilizzati con indice di rilascio inferiore a 0,6 (CER 190306*), da rifiuti costituiti dai dispositivi individuali e dalle attrezzature utilizzate per la bonifica dei materiali contenenti amianto (CER 150202*);	
1° lotto completato in post gestione volume netto 100.300 mc	comparto A di 15.700 m2
	comparto B di 7.900 m2
Primo lotto ampliamento (completato): <ul style="list-style-type: none">- Materiale complessivamente conferibile nelle celle: 89.890 mc- Rifiuti contenenti amianto (R.C.A.) conferibili nelle celle: 74.908 mc- Materiale di ricopertura conferibile nelle celle: 14.982 mc	
Secondo lotto ampliamento: <ul style="list-style-type: none">- Materiale complessivamente conferibile nelle celle: 141.980 mc- Rifiuti contenenti amianto (R.C.A.) conferibili nelle celle: 118.317 mc- Materiale di ricopertura conferibile nelle celle: 23.663 mc	
Terzo lotto ampliamento: <ul style="list-style-type: none">- Materiale complessivamente conferibile nelle celle: 114.680 mc- Rifiuti contenenti amianto (R.C.A.) conferibili nelle celle: 93.464 mc- Materiale di ricopertura conferibile nelle celle: 21.216 mc	
Discarica per rifiuti inerti adatta al conferimento dei rifiuti di cui alla Tabella 3 del D.M. 13.03.2003 (ora Tabella 1 del D.M. 27.09.2010);	
1° lotto completato in post gestione volume lordo 52.600 mc volume netto 33.500 mc	Comparto A: 8.500 m2
	Comparto B: 5.300 m2
2° lotto Superficie 36.400 m2 volume lordo 297.600 mc volume netto 243.000 mc	

All'interno della discarica viene inoltre svolta l'attività di recupero (R5) per un quantitativo di 10.000 mc/anno di rifiuti da riutilizzare per i ricoprimenti giornalieri e per la viabilità, relativamente ai seguenti rifiuti prodotti in conto proprio o da soggetti terzi: CER 010409 scarti di sabbia ed argilla; CER 010410 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce CER 010307; CER 010413 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra; CER 170508 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce CER 170507.

Quantitativi annui di conferimento

Per quanto riguarda l'attività di discarica per rifiuti non pericolosi monodedicata allo smaltimento di rifiuti non pericolosi costituiti da RCA la potenzialità media annua di smaltimento, per i tre lotti di ampliamento per rifiuti non pericolosi, calcolata sull'intera vita utile programmata degli stessi è pari a 33.700 m³/anno.

Per quanto riguarda invece la tipologia di discarica per rifiuti inerti, l'attuale potenzialità di conferimento annua autorizzata risulta molto contenuta, essendo pari a 2.500 mc/anno.

MODIFICA SOSTANZIALE

Aumento dei quantitativi annuali di rifiuti conferibili

A seguito del sensibile incremento delle richieste di conferimenti per entrambe le tipologie impiantistiche, il Proponente intende adeguare la capacità ricettiva annua portando i quantitativi di rifiuti conferibili presso la discarica per rifiuti non pericolosi a 50.000 mc/anno ed invece, per la discarica per rifiuti inerti, a 15.000 mc/anno.

Modifica del recapito finale del sistema di scarico idrico

Il progetto di modifica sostanziale prevede lo spostamento del recapito finale dello scarico in una posizione situata a Sud della discarica, a valle dei prelievi ad uso irriguo esistenti in corrispondenza dei Comizi n. 13 e 15 insistenti nell'intorno del sito di discarica. La nuova posizione del punto di recapito finale è stata individuata in corrispondenza del pozzetto di immissione delle acque irrigue nel canale di gronda che raccoglie le acque delle canalette e le colletta al Brentella, senza che nel tratto di collegamento vi siano prelievi ad uso irriguo.

Procedimento di Valutazione Impatto Ambientale

Con decreto n. 3265/AMB dd. 10.09.2018 si è concluso il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., cui è stato sottoposto il progetto in argomento riguardante l'aumento di quantitativi conferibili presso la discarica per rifiuti non pericolosi e per rifiuti inerti sita in località Croce Vial in Comune di Porcia.

Con medesimo decreto n. 3265/AMB dd. 10.09.2018, al fine di evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi del progetto, viene prevista la condizione ambientale secondo cui il proponente, in sede di AIA, dovrà proporre soluzioni tecniche, gestionali, di controllo e manutenzione dell'impianto di depurazione che ne ottimizzino e migliorino l'efficienza depurativa (conformemente a quanto rappresentato nella documentazione integrativa trasmessa nell'ambito del procedimento di screening di VIA) ai fini di una più ampia garanzia del rispetto dei limiti normativi allo scarico.

Al fine del soddisfacimento della condizione ambientale prevista dal citato decreto n. 3265/AMB dd. 10.09.2018, nell'istanza di modifica sostanziale dell'AIA il gestore ha implementato il protocollo delle verifiche da attuare all'impianto di trattamento delle acque con una serie di controlli aggiuntivi ai carboni attivi. Al fine di offrire ulteriori garanzie ambientali per il rispetto dei limiti in corpo idrico superficiale è stata inoltre aumentata la frequenza di sostituzione dei carboni.

